

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n.3;

Considerato:

- che la Legge Regionale n.3 del 21 aprile 1999 "Riforma del sistema regionale e locale" all'art.152 fissa i canoni per i diversi usi delle acque pubbliche derivate, stabilendone anche gli importi minimi e dando facoltà alla Giunta Regionale di rideterminare tali canoni anche in diminuzione con riferimento a specifiche categorie di utenti o tipologie di utilizzo;

- che gli usi delle acque prelevate ai quali sono riferiti i canoni di concessione di derivazione, in analogia con la normativa statale di settore sono: uso irrigazione agricola, uso consumo umano, uso industriale, uso piscicoltura ed irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico, uso idroelettrico ed uso igienico ed assimilati (comprendente servizi igienici ed antincendio, impianti di autolavaggio o lavaggio strade e, comunque per tutti gli usi non previsti nelle precedenti voci);

- che a norma dell'art.20, comma 6 del Regolamento Regionale n.41, sempre in analogia con la precedente normativa statale, è disposto che qualora una concessione di derivazione sia destinata ad usi diversi e sia esercitata dal medesimo utente mediante un'unica opera di prelievo, si applica il canone più elevato quanto la risorsa concessa non è quantificabile per tipologia d'uso;

Valutato:

- che, in virtù dell'applicazione del sopraccitato comma 6 dell'art.20, alcune utenze legate al settore agricolo provviste di un'unica fonte di approvvigionamento idrico destinata ad usi diversi (irrigazione, abbeveraggio animali,

trasformazione dei prodotti) sono soggette al pagamento di un canone particolarmente elevato rispetto ad utenze del tutto analoghe ma dotate di distinte fonti di approvvigionamento;

Ritenuto pertanto:

- che sia opportuno avvalersi del disposto di cui al citato art.152 comma 3, secondo capoverso, della LR 3/99, introducendo una nuova categoria, ovvero l'uso promiscuo-agricolo;

- che sono riconducibili all'uso promiscuo-agricolo i consumi idrici prelevati da un unico punto di approvvigionamento destinati ai seguenti usi:

a)irriguo;

b)zootecnico;

c)lavorazione e trasformazione prodotti agricoli;

d)igienico ed assimilati;

riferiti alle:

1) imprese dedite ad attività di allevamento che dispongono a qualsiasi titolo (proprietà, affitto, comodato...ecc) di almeno un ettaro di terreno agricolo su cui l'utilizzazione agronomica avviene sulla base dell'art.112, comma 2 della parte seconda del DLgs n.152/06 ed in base alle relative norme regionali di attuazione

2) imprese agricole di cui all'art.2135 del C.C. che effettuano attività di trasformazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti con materia prima lavorata proveniente prevalentemente dall'attività di coltivazione dei fondi;

3) imprese agricole cooperative di cui all'art.1 comma 2 del DLgs n.228/01;

- che la sola presenza dell'uso antincendio (ricompreso tra gli usi igienico ed assimilati) unitamente ad uno degli usi di cui alle lett. a), b) e c) di cui al capoverso precedente non può comportare la classificazione di uso promiscuo-agricolo;

che risulta congruo stabilire che il corrispettivo dovuto quale canone annuo per tale uso sia, per ogni modulo d'acqua assentito, pari a € 1322 per l'anno 2007 e € 1343 per l'anno 2008;

- che risulta, inoltre, opportuno stabilire che gli importi dei canoni dovuti per le derivazioni d'acqua pubblica ad uso agricolo non possano essere inferiori a € 143 per l'anno 2007 e € 145,5 per l'anno 2008;

Ritenuto, altresì, che per la classificazione dell'uso delle derivazioni d'acqua come uso promiscuo-agricolo introdotto, sia opportuno che le imprese interessate presentino apposita richiesta ai competenti Servizi Tecnici di Bacino allegando copia autenticata della parte anagrafica dell'iscrizione al registro delle imprese agricole o la visura camerale attestanti la corrispondenza con la tipologia delle imprese di cui ai punti precedenti, o in alternativa l'autocertificazione redatta ai sensi dell'art.46 del DPR 445/00;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 447 del 24 marzo 2003, concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa Dott.ssa Leopolda Boschetti ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. n. 43/2001 e della propria deliberazione n. 447/2003;

Tutto ciò premesso, dato atto, valutato e ritenuto;

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

per le motivazioni sopra esposte, e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. di introdurre per gli usi delle acque pubbliche prelevate, ai sensi dell'art.152 comma 3, secondo capoverso, della LR 3/99, la tipologia uso promiscuo-agricolo;

2. di stabilire che l'uso promiscuo-irriguo possa attribuirsi soltanto ai prelievi idrici effettuati da un unico punto di approvvigionamento destinati ad almeno due dei seguenti usi:

- a) irriguo;
- b) zootecnico;
- c) lavorazione e trasformazione prodotti agricoli;
- d) igienico ed assimilati;

riferiti alle:

- imprese dedite ad attività di allevamento che dispongono a qualsiasi titolo (proprietà, affitto, comodato...ecc) di almeno un ettaro di terreno agricolo su cui l'utilizzazione agronomica avviene sulla base dell'art.112, comma 2 della della parte seconda del DLgs n.152/06 ed in base alle relative norme regionali di attuazione;

- imprese agricole di cui all'art.2135 del C.C. che effettuano attività di trasformazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti con materia prima lavorata proveniente prevalentemente dall'attività di coltivazione dei fondi;

- imprese agricole cooperative di cui all'art.1 comma 2 del DLgs n.228/01;

3. di stabilire che la sola presenza dell'uso antincendio (ricompreso tra gli usi igienico ed assimilati) unitamente ad uno degli usi di cui alle lett. a), b) e c) di cui al punto precedente non comporti la classificazione come uso promiscuo-agricolo;

4. di stabilire che il corrispettivo dovuto quale canone annuo per l'uso promiscuo-agricolo sia, per ogni modulo (100 l/s) d'acqua assentito, pari a:

€ 1322 per l'anno 2007 e

€ 1343 per l'anno 2008;

5. di stabilire, altresì, che gli importi dei canoni dovuti per le derivazioni d'acqua pubblica ad uso promiscuo-agricolo non possano essere inferiori a :

€ 143 per l'anno 2007 e

€ 145,5 per l'anno 2008;

6. di stabilire che la classificazione come uso promiscuo-agricolo debba essere richiesta dagli utenti previa presentazione di idoneo documento attestante l'appartenenza alle categorie di imprese di cui al precedente punto 2.;

7. di stabilire che gli effetti della presente deliberazione decorreranno dall'1 gennaio 2007;

8. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - - - -